MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

Torino, 21 ottobre 2016

AVVISO PUBBLICO

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 364/2016, nella parte in cui respinge le domande di immissione nelle graduatorie ad esaurimento dei possessori di abilitazione conseguita nei corsi PAS o TFA conclusi entro il mese di luglio 2014;

vista la recente sentenza del TAR Lazio, sez. III bis, n. 10112/2016, nella parte in cui respinge, per una serie di ricorrenti, la domanda volta all'annullamento del decreto ministeriale n. 767 del 17/07/2015 avente ad oggetto la procedura straordinaria di reclutamento del personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui al comma 98, l. n. 107/2015 dichiarando altresì la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 1, comma 96, l. n. 107/2015, quale disposizione che limita le categorie di docenti aventi accesso alla procedura di reclutamento anzidetta;

non sono convocati il giorno 24 ottobre per l'assunzione a tempo determinato da graduatorie ad esaurimento i docenti che abbiano ottenuto l'abilitazione successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti ed alla loro trasformazione in GAE non essendo gli stessi inclusi in esse.

Tale decisione, oltre che in linea con l'indirizzo espresso dalle succitate pronunce del giudice amministrativo, si rende necessaria al fine di garantire l'interesse pubblico preminente al regolare e corretto funzionamento delle classi ed alla continuità nell'erogazione dell'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche mediante individuazione degli aspiranti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento. È proprio in capo a tali soggetti, infatti, che il TAR Lazio riconosce una posizione "qualificata" e "differenziata" rispetto a chi abbia conseguito l'abilitazione in epoca successiva alla chiusura delle graduatorie permanenti (con l. 27 dicembre 2006, n. 296) riconoscendo solo ai primi un'aspettativa giuridicamente tutelabile, quale quella di poter accedere al pubblico impiego attraverso canali alternativi rispetto al concorso pubblico.

IL DIRIGENTE
Antonio Catania
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993